

1879 - CITIZEN WATCH ITALY/CRITICITA' DISTRIBUZIONE OROLOGI

Provvedimento n. 31747

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 25 novembre 2025;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO l'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

VISTO il Regolamento del Consiglio n. 1/2003 del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 101 e 102 TFUE;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTI il Regolamento (UE) 2022/720 della Commissione del 10 maggio 2022 e gli Orientamenti sulle restrizioni verticali 2022/C 248/01;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Citizen Watch Italy S.p.A. (P.IVA: 10162250152; di seguito "CWI", "Citizen Italia") è una società per azioni, interamente controllata dalla società giapponese Citizen Watch Co. Ltd. CWI svolge attività di importazione ed esportazione, nonché commercio e distribuzione, in Italia e all'estero di orologi, gioielli e simili, e prodotti elettronici per la casa e per gli uffici. In particolare, CWI è incaricata di gestire, promuovere e distribuire sul mercato italiano i prodotti del Gruppo Citizen (di seguito, "Citizen Watch Group"). La società CWI ha realizzato, nel 2024, un fatturato pari a circa 49 milioni di euro.

2. Citizen Watch Co. Ltd. è una società giapponese a cui fanno capo diversi marchi nel settore dell'orologeria e della tecnologia di precisione quali Citizen, Bulova, Vagary, Accutron, Alpina, Arnold & Son, Campanola, Ateliers, Frédérique Constant, Demonaco, La Joux-Perret e Miyota. Il Gruppo Citizen ha realizzato un fatturato mondiale complessivo pari a circa 1,85 miliardi di euro nel 2025¹.

II. LE SEGNALAZIONI

3. In data 23 gennaio 2025, è pervenuta, da parte di una società attiva nella commercializzazione di orologi e gioielli, anche tramite il proprio sito web - che ha sottoscritto un accordo di rivenditore autorizzato per orologi a marchio Bulova con Citizen Italia - una segnalazione² in cui si denunciano le politiche commerciali poste in essere dalla medesima società.

4. In particolare, la suddetta segnalazione ha a oggetto l'accordo di rivenditore autorizzato ("*Accordo commerciale 2025 per la promozione della marca Bulova su punto vendita e vetrina e-commerce*")³ sottoscritto con CWI, in cui sono espressamente indicati i "criteri di selezione" del rivenditore, tra i quali è riportata la seguente previsione: "*il Cliente espone, nelle comunicazioni rivolte al pubblico sia all'interno del negozio fisico che sui siti di vendita online, unicamente il prezzo di vendita consigliato da BULOVA: questo allo scopo di evitare qualsiasi iniziativa promozionale che possa svilire l'immagine della Marca BULOVA*" (Figura 1).

¹ [Il fatturato del Gruppo Citizen ha riportato un incremento dell'1,30% rispetto all'anno precedente (Cfr. <https://stockanalysis.com/quote/otc/CHCLY/financials/>).]

² [Cfr. doc. 1.]

³ [Cfr. doc. 1.1.]

Figura 1 - Accordo di Rivendita autorizzato contenente la clausola di "prezzo minimo pubblicizzato" (in riquadro)

CRITERI DI SELEZIONE

Di seguito vengono esplicitati i criteri di selezione dei rivenditori ai quali CWI propone la sottoscrizione del presente contratto:

- il Cliente svolge l'attività di vendita digitale esclusivamente su siti di e-commerce che rispettino le condizioni previste nel documento allegato "Criteri applicabili per la vendita online" (all. "A");
- il Cliente propone sull'e-commerce di proprietà l'assortimento completo della Marca e si adopera per mantenere una disponibilità di prodotto il più completa e aggiornata possibile;
- il Cliente trasferisce al consumatore finale il valore aggiunto della garanzia estesa, utilizzando in occasione di ogni vendita la App fornita (App COD);
- **il Cliente espone, nelle comunicazioni rivolte al pubblico sia all'interno del negozio fisico che sui siti di vendita online, unicamente il prezzo di vendita consigliato da BULOVA: questo allo scopo di evitare qualsiasi iniziativa promozionale che possa svilire l'immagine della Marca BULOVA**
- il Cliente propone condizioni di acquisto personalizzate o di favore ai singoli consumatori nell'ambito del rapporto privato che intrattiene con il consumatore stesso, riservando la vetrina principale e gli annunci pubblicitari alla valorizzazione dell'immagine di marca e delle caratteristiche di prodotto;

5. In data 11 giugno 2025, è pervenuta un'ulteriore segnalazione⁴, da parte di un altro rivenditore che opera sia tramite punto vendita fisico che tramite il proprio sito *web*, il quale denuncia ingerenze sulle proprie politiche di prezzo da parte di Citizen Italia che, per il tramite dei propri agenti commerciali, a fronte degli sconti praticati e del conseguente disallineamento rispetto ai livelli di prezzo "consigliati" da CWI, avrebbe sospeso le forniture e posto come condizione per la futura evasione degli ordini, oltre al riallineamento dei prezzi, il pagamento anticipato.

6. Nello specifico, secondo quanto dichiarato dal segnalante, CWI avrebbe richiesto in più occasioni di rimuovere informazioni commerciali contenenti offerte di vendita a carattere vantaggioso per i propri clienti, interrompere promozioni in essere e cancellare *post* contenenti prodotti scontati e di allineare il prezzo a quello raccomandato dalla società, così subendo continue limitazioni alla strategia di vendita posta in essere.

7. Il segnalante fornisce evidenze circa il fatto che negli anni, almeno dal 2015 fino alla cessazione del rapporto commerciale risalente al 2023, CWI sarebbe intervenuta in maniera incisiva sull'attività di vendita del distributore, attuando un controllo sui prezzi pubblicizzati da quest'ultimo che veniva indotto al riallineamento attraverso ritardi e blocchi nelle consegne.

8. In particolare, il segnalante fornisce estratti di conversazioni attraverso messaggistica istantanea (*WhatsApp*) e scambi di *e-mail* con gli agenti di vendita Citizen Italia, che contengono contestazioni, da parte di Citizen Italia, riguardo le iniziative promozionali pubblicizzate sul sito internet del rivenditore - oggetto di monitoraggio da parte di CWI - che prevedevano l'applicazione di sconti (fino a un massimo del 20%) sui prodotti dei principali marchi afferenti a Citizen Italia, rispetto al prezzo "consigliato" da quest'ultima. Nei casi di disallineamento dai prezzi "consigliati" CWI avrebbe posto in essere nei confronti della medesima segnalante misure ritorsive consistenti nella mancata evasione degli ordini e nell'applicazione di condizioni di pagamento peggiorative.

9. Più specificamente, in uno scambio di *e-mail* risalente al mese di novembre 2015⁵, un agente di Citizen Italia scriveva al segnalante, ribadendo la necessità di eliminare tempestivamente qualsiasi sconto: "[...]. Purtroppo sono a ribadire che lo sconto/promo va immediatamente eliminato! Per tutti i chiarimenti del perché e per come ne parleremo a quattrocchi con tutta calma.". Nella risposta (di pari data), il rivenditore motivava le promozioni effettuate con la limitata portata delle stesse a prodotti in smaltimento, mostrandosi nel contempo consapevole delle misure ritorsive minacciate da CWI⁶. Tali condotte sembrano continuare nel tempo.

10. Infatti, da una *chat WhatsApp*, risalente al 2 novembre 2023⁷, risulta che, a fronte di una richiesta di un ingente ordine da parte del rivenditore, l'agente commerciale di Citizen Italia avrebbe risposto affermando: "purtroppo non posso caricarti ordini perché sei ancora bloccato per gli sconti online". Sul punto è stata altresì prodotta evidenza

⁴ [Cfr. doc. 7.]

⁵ [Cfr. doc. 7.43.]

⁶ [Più specificamente, precisava che la "promozione in questione è indirizzata ad un pubblico selezionato e targettizzato come tutte le inserzioni sul social network, è limitata nel tempo nella fascia specifica di prodotto e nella disponibilità ed è mirata a smaltire nel più breve tempo possibile una tipologia di prodotto per agevolare l'inserimento delle prossime nuove collezioni. Analizzando correttamente la promozione in corso - che allego alla presente - (e non solo parziali immagini riportate da colleghi) puoi notare che la campagna si limita alle vecchie collezioni, escludendo radiocontrollati, satellitari, aqualand, supertitanio. Non è quindi in contrasto con la logica di commercio peraltro non specificata sul contratto di distribuzione attentamente vagliato. [...]. Soprassedo sui ricatti riguardo alla fornitura del prodotto, ribaditi già in varie occasioni." (cfr. doc. 7.43).]

⁷ [Cfr. doc. 7.36.]

di un successivo messaggio della Direzione Commerciale di Citizen Italia⁸, che l'agente di CWI ha girato al segnalante in data 3 novembre 2023, in cui, a seguito delle rimostreanze di quest'ultimo circa la legittimità degli sconti dalla stessa praticati e la conseguente illegittimità del blocco degli ordini a marchio Citizen e Bulova da parte di Citizen Italia, veniva richiamato l'articolo 4 dell'accordo di distribuzione selettiva ai sensi del quale il rivenditore *"deve astenersi da qualsiasi politica di marketing che possa provocare un deprezzamento dei Prodotti e/o del Marchio rispetto ad altri prodotti concorrenti della stessa categoria, qualità e posizionamento sul mercato"*. Il medesimo messaggio, inoltre, a proposito dell'ordine del rivenditore ancora in corso, precisava che lo stesso avrebbe portato *"l'esposizione del cliente a livelli che, considerate le frizioni registrate in questi mesi, suggeriscono prudenza. Pertanto, riteniamo opportuno passare il cliente alla condizione di pagamento bonifico anticipato."*⁹ in luogo della modalità, fino a quel momento concessa al segnalante, di pagamento con dilazione a 30-60-90-120-150 giorni.

11. Da un ulteriore scambio *WhatsApp* risalente al 28 novembre 2023¹⁰ sembrerebbe altresì emergere che Citizen Italia monitorasse il sito della segnalante per poter individuare i contestati disallineamenti rispetto alle proprie politiche sui prezzi/sconti. A tal proposito, infatti, un agente di vendita di Citizen Italia inviava un messaggio al segnalante in cui affermava che *"al momento tutto rimane invariato. L'azienda ha monitorato il tuo sito e risulta che non sei allineato con le politiche aziendali, inoltre, come anticipato la tua esposizione finanziaria è ancora alta. In accordo con [omissis]* ti suggerisco di riallinearti quanto prima per normalizzare la situazione. In qualsiasi caso se hai bisogno di prodotto lo puoi ordinare con bonifico anticipato"*. Sul punto, il segnalante afferma che *"È di cruciale importanza evidenziare che questo periodo di fine novembre coincideva con il pieno svolgimento del Black Friday, una delle più importanti finestre commerciali dell'anno"*, sottolineando la natura *"ritorsiva"* della condotta di CWI *"volta a ingannare [omissis] e a limitarne l'operatività"*¹¹.

12. È, infine, pervenuta, in data 4 aprile 2025, la segnalazione di un *whistleblower* relativa a una presunta limitazione che la società Citizen imporrebbe nella vendita nelle piattaforme *online*, per i rivenditori autorizzati, pur commercializzando essa stessa attraverso tali piattaforme.

III. L'ATTIVITA' PRE-ISTRUTTORIA SVOLTA

III.1 Le ulteriori informazioni acquisite dai segnalanti

13. A seguito delle segnalazioni pervenute, sono stati svolti approfondimenti volti a verificare la fondatezza dei fatti denunciati e le potenziali criticità concorrenziali dagli stessi derivanti. In particolare, in data 26 marzo 2025 è stata inviata una richiesta di informazioni¹² al primo segnalante volta ad acquisire maggiori dettagli circa le condotte denunciate nonché a chiarire alcuni profili sulle politiche del gruppo Citizen in relazione alla distribuzione dei prodotti marchio Citizen o ai marchi facenti capo al medesimo gruppo (Bulova, Vagary, etc.).

14. Secondo quanto riportato nella risposta, pervenuta il 1° aprile 2025¹³, la vendita da parte del segnalante di orologi del gruppo Citizen è di centrale importanza con riferimento all'incidenza sul fatturato, in ragione della rilevanza sul mercato dei marchi che ne influenza i volumi di vendita. Inoltre, sono state approfondite le potenziali attività di controllo delle politiche commerciali dei distributori. In particolare, lo stesso segnalante ha riferito di un monitoraggio sulle vendite *online* effettuato da CWI laddove afferma di aver appreso che la stessa società aveva *"affidato a un'agenzia esterna alla loro azienda, la ricerca dei concessionari dei loro marchi più in evidenza e quelli che secondo la loro ricerca sviluppavano più del 50% del fatturato Citizen con la vendita online"*.

III.2 Le rilevazioni a campione sui prezzi online di rivendita

15. In considerazione delle evidenze prodotte dai segnalanti, sono state altresì svolte ulteriori verifiche al fine di verificare l'esistenza di un effettivo allineamento dei prezzi praticati dai rivenditori rispetto a quelli suggeriti dai marchi produttori. Nello specifico, sono stati effettuati controlli su vari modelli di orologio del gruppo Citizen Watch, a marchio Citizen e Bulova, per ognuno dei quali sono state verificate le differenze tra il prezzo pubblicizzato sui rispettivi siti ufficiali¹⁴ e il prezzo di vendita al dettaglio pubblicizzato sui siti *web* di un campione di trentasette rivenditori ufficiali¹⁵.

⁸ [Cfr. *ibidem.*]

⁹ [Cfr. *ibidem.*]

¹⁰ [Cfr. doc. 7.24.]

* [Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

¹¹ [Cfr. doc. 7.]

¹² [Cfr. doc. 3.]

¹³ [Cfr. doc. 5.1.]

¹⁴ [Cfr. <https://www.citizen.it> e <https://www.bulova.it/>.]

¹⁵ [Cfr. doc. 8.1.]

16. Nel campione di rivenditori analizzati è stato riscontrato un altissimo grado di allineamento nei prezzi applicati che si attesta intorno all'85%.

Tabella 1 - Confronto di prezzo a campione per i modelli Citizen e Bulova selezionati

Marca	Modello	Prezzo Casa Madre	Numero totale rivenditori	Differenze osservate rispetto a prezzo da rivenditore autorizzato
Citizen	CA4654-55E	269,00 €	4	Nessuna differenza
Citizen	EM1090-60D	428,00 €	7	1 caso con prezzo inferiore (328,92 €)
Citizen	NK5010-51L	369,00 €	5	Nessuna differenza
Bulova	97B225	399,00 €	22	5 casi con prezzi inferiori (in range 335-359 €)
Bulova	98A179	469,00 €	10	1 caso con prezzo inferiore (449,00 €)

IV. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

17. Le condotte segnalate attengono ai rapporti verticali fra Citizen Italia e i propri rivenditori autorizzati, regolati attraverso accordi riconducibili a un sistema di distribuzione selettiva.

18. La disciplina generale sugli accordi verticali è contenuta nel Regolamento (UE) n. 2022/720 della Commissione, del 10 maggio 2022 (di seguito, "Regolamento di esenzione" o "Regolamento") e negli Orientamenti sulle restrizioni verticali della Commissione (di seguito, "Orientamenti")¹⁶.

19. Il Regolamento prevede una presunzione di legalità degli accordi verticali se posti in essere da imprese che detengono quote di mercato inferiori al 30%. Tuttavia, indipendentemente dalle quote di mercato delle parti, non possono essere esentati quegli accordi che contengano restrizioni fondamentali (*hardcore*), in ragione della loro idoneità a determinare gravi effetti anticoncorrenziali a danno dei consumatori. Tra di esse rientra, in particolare, *"la restrizione della facoltà dell'acquirente di determinare il proprio prezzo di vendita, fatta salva la possibilità per il fornitore di imporre un prezzo massimo di vendita o di raccomandare un prezzo di vendita, a condizione che questi non equivalgano ad un prezzo fisso o a un prezzo minimo di vendita per effetto delle pressioni esercitate o degli incentivi offerti da una delle parti"*¹⁷.

20. Relativamente alla determinazione da parte del fornitore di un prezzo minimo o fisso di vendita praticato dall'acquirente (c.d. *Resale Price Maintenance* o RPM), tale determinazione può essere attuata sia direttamente, ad esempio mediante disposizioni contrattuali o pratiche concordate che consentono al fornitore di fissare il prezzo di rivendita oppure che proibiscono all'acquirente di vendere al di sotto di un determinato livello di prezzo, sia indirettamente, ad esempio tramite incentivi a osservare un prezzo minimo o disincentivi a discostarsi da tale prezzo.¹⁸

21. Tra gli strumenti indiretti, gli Orientamenti annoverano anche pratiche quali la "[...] (b) fissazione del livello massimo degli sconti che il distributore può praticare a partire da un livello di prezzo prescritto; (d) [l']imposizione di prezzi minimi pubblicizzati che vietano al distributore di pubblicizzare prezzi al di sotto di un livello stabilito dal fornitore [...] (f) [le] minacce, [le] intimidazioni, [gli] avvertimenti, [le] penalità, [i] rinvii o [le] sospensioni di consegne o risoluzioni di contratti in relazione all'osservanza di un dato livello di prezzo"¹⁹.

V. VALUTAZIONI

22. Le condotte segnalate attengono ai rapporti verticali fra Citizen Italia e la propria rete distributiva selettiva, con specifico alle condizioni commerciali di rivendita di orologi appartenenti a una fascia media/accessibile di prezzo. Si precisa che, in merito alla società capogruppo Citizen Watch Co. Ltd., *"per consolidata giurisprudenza [...], laddove la controllante detenga il 100% del capitale della sua controllata, resasi responsabile di un comportamento illecito, sussiste una presunzione semplice che la controllante eserciti un'influenza determinante sul comportamento della sua controllata, e che esse costituiscano quindi un'unica impresa ai sensi dell'articolo 101, par. 1, TFUE (Corte Giust. UE, 10/9/2009, in C- 97/08)"*²⁰.

¹⁶ [Comunicazione della Commissione, Orientamenti sulle restrizioni verticali (2022/C 248/01).]

¹⁷ [Cfr. articolo 4, lettera a), del Regolamento.]

¹⁸ [Cfr. punto 186 degli Orientamenti.]

¹⁹ [Cfr. punto 187 degli Orientamenti.]

²⁰ [Cfr. Consiglio di Stato, VI, 11 gennaio 2023, n. 376. In tal senso, cfr. anche Consiglio di Stato, VI, 6 settembre 2021, n.6214 e Tar Lazio, I, 27 luglio 2020, nn. 8778 e 8779.]

V.1. Il mercato interessato

23. Citizen Italia è attiva nella vendita di orologi attraverso canali fisici e *online*, sia direttamente sia attraverso la propria rete di distribuzione selettiva. Si tratta di un ambito molto ampio che comprende tipologie di orologi diversi, destinati a differenti tipologie di domanda soprattutto per fascia di prezzo.

24. In particolare, sulla base dell'attività svolta dal fornitore, sembra possibile individuare il mercato merceologico della vendita di orologi di fascia media/accessibile per il quale l'Autorità ha rilevato, nei suoi precedenti²¹, una differenziazione rispetto agli orologi di lusso per caratteristiche tecniche e prezzo. Gli orologi di lusso sono infatti prodotti di alta qualità contraddistinti da prezzi normalmente elevati e venduti sotto marchi (e in negozi) prestigiosi; per tali caratteristiche, gli orologi di lusso sono connotati da uno scarso grado di sostituibilità con articoli analoghi ma non di lusso e appartengono pertanto ad un mercato distinto rispetto agli orologi di fascia media/accessibile.

25. Gli orologi di fascia media/accessibile si caratterizzano tra loro a seconda della qualità del prodotto (e dei materiali utilizzati), del *design*, dell'immagine e del prestigio.

26. Dal punto di vista dell'estensione geografica, il mercato della vendita degli orologi di fascia media/accessibile, ove è attivo Citizen Italia, appare avere connotazione nazionale, in ragione delle diverse esigenze della domanda nonché degli aspetti collegati alla promozione dei prodotti e delle filiere di logistica coinvolte. In particolare, si evidenzia, con riferimento alle vendite *online*, il *layout* dei siti *web* dei rivenditori (quali, ad esempio, l'utilizzo della lingua italiana) che indicano la destinazione dell'offerta alla domanda del territorio nazionale. Rileva, inoltre, l'espresso divieto, previsto nel contratto di distribuzione selettiva, per il rivenditore di effettuare vendite all'estero²².

V.2. Le politiche di RPM

27. In considerazione degli elementi di fatto e di diritto emersi dalle segnalazioni e dall'attività preistruttoria svolta appare possibile ritenere che Citizen Italia e i propri rivenditori autorizzati abbiano posto in essere un'intesa restrittiva della concorrenza, consistente nella fissazione dei prezzi di rivendita e del livello massimo degli sconti che i rivenditori possono praticare, con specifico riferimento agli orologi di fascia media/accessibile, in violazione dell'articolo 101, par. 1, lettera a), del TFUE. Ai sensi dell'articolo 4, lettera a), del Regolamento (UE) n. 2022/720, tali condotte non sono coperte dal beneficio dell'esenzione per categoria, poiché il c.d. *Resale Price Maintenance* (costituisce una restrizione fondamentale).

28. Nello specifico, la circostanza che l'oggetto della condotta insisterebbe su prezzi pubblicizzati al pubblico (*online* e *offline*, ossia nelle vetrine dei negozi fisici), i quali apparentemente non possono essere fissati al di sotto del livello stabilito da CWI, equivale alla fissazione di prezzi minimi pubblicizzati (cc.dd. *Minimum Advertised Prices* - MAPs) con il conseguente divieto di pubblicizzare sconti. Tale pratica risulta invero espressamente stigmatizzata dagli Orientamenti, i quali statuiscono che anche nei casi in cui si lasci al distributore *"la libertà di vendere a un prezzo inferiore a quello pubblicizzato, i prezzi minimi pubblicizzati costituiscono un disincentivo per il distributore ad applicare un prezzo di vendita inferiore, limitando la sua possibilità di informare potenziali clienti in merito a sconti disponibili"* ed eliminando *"un parametro fondamentale per la concorrenza sui prezzi tra dettaglianti"*²³.

29. Tali politiche, sebbene formalmente limitate ai soli prezzi pubblicizzati, possono infatti incidere, in concreto, sui prezzi effettivi praticati dai distributori, riducendo la loro libertà di determinazione e restringendo la concorrenza a valle. In particolare, una simile condotta appare conforme all'esplicita previsione contrattuale riportata nell' *"Accordo commerciale 2025 per la promozione della marca Bulova su punto vendita e vetrina e-commerce"*²⁴ sottoscritto dai rivenditori, nell'ambito del quale Citizen Italia richiede espressamente che *"il Cliente [...] espone unicamente il prezzo di vendita consigliato da BULOVA"*.

30. Anche per gli altri orologi (a marchio diverso) del Gruppo Citizen²⁵ sembra emergere la sussistenza di condotte di fissazione dei prezzi e limiti agli sconti praticabili dai distributori. Il segnalante, infatti, ha prodotto evidenze che attesterebbero il controllo effettuato da CWI, anche per il tramite dei propri agenti di commercio, sulla rete dei rivenditori autorizzati di Citizen Italia che, nei casi di mancato allineamento dei prezzi di rivendita degli orologi rispetto a quelli suggeriti, avrebbe applicato misure ritorsive.

31. Quanto alle specifiche modalità di attuazione delle suddette condotte, in primo luogo, le evidenze fornite dal segnalante disvelerebbero, da parte di CWI, un'attività di monitoraggio sulle politiche di prezzo *online* dei rivenditori autorizzati, nonché pressioni - attestate da comunicazioni/contatti da parte degli agenti commerciali di CWI - affinché gli stessi non applichino alcun tipo di scontistica rispetto ai prezzi indicati dal fornitore a cui sarebbero tenuti ad allinearsi, dietro minaccia di bloccare gli ordini in caso di deviazione. Inoltre, sono state prodotte evidenze anche in

²¹ [Cfr. in particolare, I876 - Morelato-Accordi di distribuzione, provvedimento n. 31496 del 18 marzo 2025, in Bollettino n. 12/2025 e, inter alia, C10883 - Bridgepoint Capital/Histoire D'or Europe, provvedimento n. 22283 del 6 aprile 2011, in Bollettino n. 14/2011; C11015 - Histoire D'or/Ramo di azienda di Il Vendoro, provvedimento n. 22329 del 20 aprile 2011, in Bollettino n. 16/2011 e C11179 - Financière Molière-L Capital Management/Groupe Twc, provvedimento n. 22706 del 4 agosto 2011, in Bollettino n. 32/2011.]

²² [Cfr. doc. 1.1 e doc. 7.9.]

²³ [Cfr. par. 189 degli Orientamenti.]

²⁴ [Cfr. accordo Bulova 2025 allegato alla segnalazione prot. n. 4855 del 23 gennaio 2025.]

²⁵ [Cfr. doc. 7.]

merito alle misure ritorsive che la medesima CWI avrebbe effettivamente posto in essere nei confronti dei rivenditori che non si conformano alle proprie politiche commerciali sui prezzi *online*, come la sospensione delle forniture e la modifica in *pejus* delle condizioni di pagamento delle forniture, ai fini del quale sarebbe stato richiesto un bonifico anticipato in luogo delle dilazioni precedentemente accordate.

32. In secondo luogo, la mappatura dei prezzi praticati *online* condotta su un campione di rivenditori autorizzati sui cinque modelli di orologi di CWI ha evidenziato un marcato allineamento tra i prezzi praticati dai rivenditori e quelli in vista sui siti *web* dei marchi del fornitore. Tale uniformità, unitamente alle evidenze fornite dal segnalante, appare corroborare un quadro indiziario idoneo a suffragare l'esistenza di condotte restrittive della concorrenza ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, lettera a), del TFUE. La predetta condotta avrebbe avuto inizio quantomeno dal 2015, anno a cui risale il primo scambio di *e-mail* prodotto dal segnalante da cui risulterebbero già applicate le politiche di Citizen Italia in merito ai prezzi/scontistiche cui erano tenuti ad allinearsi i propri rivenditori.

V.3. Il pregiudizio al commercio tra Stati membri dell'Unione europea

33. Secondo la Comunicazione della Commissione "*Linee direttrici sulla nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato*" (2004/C 101/07), il concetto di pregiudizio al commercio intraeuropeo deve essere interpretato tenendo conto dell'influenza, diretta o indiretta, reale o potenziale, sui flussi commerciali tra gli Stati membri.

34. Alla luce dei principi citati, si rileva che le condizioni commerciali in esame riguardano un mercato che ha dimensione geografica pari, quanto meno, all'intero territorio italiano. Pertanto, la fattispecie oggetto del presente procedimento appare idonea ad arrecare pregiudizio al commercio tra Stati membri.

RITENUTO, pertanto, che l'intesa oggetto di avvio del procedimento tra Citizen Watch Italy S.p.A. e i rivenditori della propria rete di distribuzione selettiva appare costituire un'intesa verticale restrittiva della concorrenza, in violazione dell'articolo 101 del TFUE;

DELIBERA

a) l'avvio dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/1990, nei confronti delle società Citizen Watch Italy S.p.A. e Citizen Watch Co. Ltd. per accertare l'esistenza di una violazione della concorrenza ai sensi dell'articolo 101 del TFUE;

b) la fissazione del termine di giorni sessanta, decorrente dalla data di notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio da parte dei legali rappresentanti delle parti del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Manifatturiero, Agroalimentare, Farmaceutico e Distribuzione Commerciale del Dipartimento Concorrenza - 2 di questa Autorità almeno quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

c) che il responsabile del procedimento è il Dott. Vincenzo Alberto Cirrito;

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Manifatturiero, Agroalimentare, Farmaceutico e Distribuzione Commerciale del Dipartimento Concorrenza - 2 di questa Autorità dai legali rappresentanti della società Citizen Watch Italy S.p.A. e di Citizen Watch Co. Ltd. o da persona da essi delegata;

e) che il procedimento deve concludersi entro il 30 novembre 2027.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli